



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di Vigliano Biellese

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO
SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 38 del 30/11/2022

OGGETTO: **INDIRIZZI IN MERITO ALL'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE**

L'anno 2022, addì trenta del mese di Novembre alle ore 20:30, nella sala consiliare - Piazza Roma n. 4/5, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio, Cristina Vazzoler, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		8	MIOTTO GIADA	SI	
2	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		9	MASCHIETTO ANNALISA	SI	
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI		10	FASSINA FILIPPO	SI	
4	OTTINO ELENA	SI		11	POGGI DONATELLA	SI	
5	D'ANDREA LUCA	SI		12	PASSARELLA ERICA		SI
6	VALENTI SIMONA	SI		13	MINETTO CLAUDIO	SI	
7	AVANZI MARGHERITA	SI					

PRESENTI: 12

ASSENTI:1

Partecipa Il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Stefania Fabris.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione introduttiva della Consigliera Elena Ottino, per il contenuto della quale si rinvia alla registrazione;

Premesso che:

l'amministrazione comunale attribuisce all'asilo nido una fondamentale importanza per le famiglie, trattandosi di un servizio educativo adeguato ad accompagnare in modo professionale la crescita dei bambini ed atto a consentire la migliore conciliazione fra esigenze lavorative e accudimento dei piccoli, garantendo il rispetto delle pari opportunità;

l'asilo nido comunale, attivo dal 1979, rientra nell'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale (decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984);

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.07.2019 è stato approvato il nuovo testo del Regolamento dell'Asilo nido comunale, integrando alcune modifiche rese necessarie sia in relazione ad aspetti educativi e di organizzazione, evoluti nel tempo, sia in relazione alle quote di contribuzione degli utenti;

la struttura che ospita il servizio è stata oggetto nel tempo di costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di una riqualificazione ampia, con incarico di progettazione affidato

con dt. n. 98 del 02.03.2010, che ha ricompreso l'apertura di numerose finestre e la sostituzione integrale degli infissi;

ha riguardato l'edificio, inoltre, un'opera di razionalizzazione energetica, nell'anno successivo, di cui all'incarico di progettazione affidato con dt. n. 179 del 10.05.2011, e conclusasi nel settembre 2012, nell'ottica del benessere degli utenti e della riduzione delle spese di riscaldamento, che da sempre costituiscono un onere importante e solo parzialmente contenibile, trattandosi di utenza "sensibile", al pari dei luoghi di cura;

Posto che l'evoluzione della normativa in materia di sicurezza e di prevenzione incendi ha determinato in tutte le strutture pubbliche la necessità di ingenti investimenti per gli adeguamenti agli standard richiesti; in tale contesto il numero di minori ammessi a fruire del servizio è passato da un numero di poco superiore alle 30 unità alle 24 attuali, conformemente all'autorizzazione al funzionamento, di cui alla Determinazione ASL n. 1216 del 20.11.2020, che contempla la presenza di n. 30 soggetti complessivamente intesi (operatori e bambini): fatto questo che, inevitabilmente, ha comportato la contrazione delle entrate derivanti dalle rette;

Preso atto che, attualmente:

- il progetto educativo è attuato in termini di gestione diretta, con quattro educatrici di cui due a tempo determinato assunte per l'anno educativo corrente a seguito del pensionamento di due educatrici;
- il servizio pre e post orario è affidato ad un soggetto esterno e sostenuto economicamente dalla Regione Piemonte nell'ambito di una specifica misura sul prolungamento degli orari dei nidi;
- il servizio di pulizia è affidato a ditta esterna con l'integrazione del personale comunale part time unicamente per il lavaggio dei giochi;
- il servizio di ristorazione, dal 2017, a seguito del pensionamento della dipendente comunale addetta alla cucina, è analogamente affidato a ditta esterna;

Esaminato il quadro della spesa a carico dell'ente, come da consuntivo 2021, si pone nei termini seguenti:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - consuntivo 2021											
Servizi a domanda individuale	SPESE									ENTRATE (rette)	%
	Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisti di beni e servizi 103	Trasferimenti correnti 104	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive delle entrate 109	Altre spese correnti 110	Totale 100		
ASILO NIDO	191.175,87	0,00	109.835,35	250,00		0	150	438	301.849,22	57.723,00	19,12

Ritenuto che:

tale spesa risulti particolarmente gravosa e per l'ente difficilmente sostenibile, evidenziando la forbice fra le entrate da rette, 57.723,00 euro e le spese totali, pari a 301.649,22;
nel contesto attuali, le spinte inflazionistiche comporteranno un ulteriore aumento degli oneri a carico del Comune;

sia possibile operare in un'ottica di razionalizzazione e contestualmente di valorizzazione di tale servizio giovandosi dell'apporto di un soggetto privato specializzato, dotato di autonomia operativa, grazie alla flessibilità organizzativa che consente di adeguare prontamente l'offerta alla domanda effettiva dell'utenza con servizi in evoluzione rispetto al contesto sociale;

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, tra le procedure di affidamento degli appalti pubblici quella che meglio si adatta al servizio in oggetto è la concessione, con cui si conferisce in capo ad un soggetto esterno la titolarità del servizio, di cui peraltro alla pubblica amministrazione rimane la titolarità della funzione;

Ritenuta altresì la concessione, ai sensi della Parte III — Contratti di Concessione del sopra citato Decreto legislativo n. 50/2016, lo strumento di esternalizzazione che meglio si addice alla gestione dei servizi in oggetto, in quanto formula gestionale innovativa per quanto attiene l'affidamento di servizi di supporto all'istruzione, capace di promuovere concretamente la progettualità e la competenza degli attori sociali, escludendo il ricorso alla mera prestazione di mano d'opera, nel pieno mantenimento dei poteri di indirizzo, regolazione, coordinamento, valutazione, riprogettazione e controllo dell'Amministrazione;

Dato atto infatti che, in tale contesto, il concessionario diventa temporaneamente sostituto della pubblica amministrazione nell'adempimento della funzione pubblica ed eroga in tale veste il servizio assumendo il rischio gestionale, mentre l'Amministrazione può quindi mantenere una funzione di programmazione e di intervento operativo molto rilevante, nonché poteri autoritativi di ingerenza e di controllo che consentono di imporre modifiche al servizio al mutare dell'interesse pubblico, fino alla revoca della concessione stessa;

Considerato inoltre che:

tenuto conto dei limiti strutturali del servizio, in particolare della capienza non incrementabile, nonché della volontà di mantenere le tariffe vigenti, si ritiene necessario che il Comune intervenga attraverso una forma di compensazione economica atta a favorire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, prevedendo un contributo di gestione annuale ai sensi dell'art 165 comma 2 del succitato Codice dei contratti;

tale contributo, derivante dalla differenza fra i costi di attivazione e gestione del servizio ed il fatturato – derivante dall'incasso delle rette – sarà oggetto di ribasso rappresentando quindi il rischio gestionale in ordine ai servizi affidati, connesso, inoltre, anche all'eventuale morosità che rimarrà in carico al concessionario, compreso il recupero coattivo della tariffa;

Precisato che si intendono mantenere le attuali tariffe a carico dell'utenza nonché l'onere "sociale" per l'ente, rappresentato dalla differenza fra la tariffa massima e quelle per ciascun utente applicate sulla base delle fasce ISEE;

Dato atto inoltre che la spesa gravante sul bilancio comunale, come sopra riportata, potrebbe venire ridotta a seguito dell'introito di eventuali contributi regionali in conto gestione, la cui stima è notevolmente variabile a seconda dello sviluppo delle direzioni di azione dell'ente in parola;

Dato atto inoltre che la concessione di cui sopra sarà affidata tramite procedura di gara che, oltre ai principi generali in materia di affidamenti di appalti e concessioni di cui all'articolo 30 d.lgs. del n. 50/2016, soggiace alla disciplina puntuale dettata per le concessioni di lavori e servizi dagli articoli 164 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016;

Precisato al riguardo che, secondo quanto previsto dall'articolo 167 del d.lgs. n. 50/2016, comma 1, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta

la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi;

Dato atto che la ratio dalla norma consiste nel garantire che il valore della concessione sia correlato al complesso degli introiti che possono essere ricavati, sotto qualsiasi forma, dal concessionario, al fine di consentire agli operatori economici la possibilità di formulare un'offerta economica più consapevole (ANAC, delibera n. 245 dell'8 marzo 2017; n. 504 del 27 aprile 2016; n. 131 del 17 febbraio 2021 e n. 228 del 4 marzo 2020);

Considerato inoltre che, nel caso presente, trattandosi di primo affidamento esterno del servizio, l'amministrazione provvederà a stimare il valore presunto dell'affidamento – come da delibera ANAC n. 349 del 27 aprile 2021 - sulla base degli elementi analitici “che possano consentire ai concorrenti di formulare un'offerta seria (e cioè, per esempio, le indicazioni circa il potenziale bacino di utenza del servizio da affidare, i costi e i benefici correlati al servizio stesso”, utili ad una ponderazione autonoma, da parte dei concorrenti in gara, dei profitti potenzialmente ricavabili dalla gestione del servizio (Consiglio di Stato Sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8340; cfr. ANAC, delibera n. 131 del 17 febbraio 2021 e n. 228 del 4 marzo 2020);

Dato atto inoltre che sono state avviate le procedure di confronto sindacale, inerenti i dipendenti comunali operanti nella struttura dell'asilo nido, del cui esito si terrà conto in sede di elaborazione degli atti di gara;

Valutato congruo stimare in n. 4 anni l'arco temporale della concessione, valutando un possibile rinnovo biennale;

Posto che l'indirizzo in materia di esternalizzazione dei servizi è competenza del Consiglio Comunale, ex all'articolo 42, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di dare indirizzo affinché:

- il servizio di asilo nido sia esternalizzato nel suo complesso ad un soggetto esterno, dotato di specifica professionalità, tale da garantire all'utenza idonea accoglienza e realizzazione di un progetto educativo adeguato a minori da 0 a 3 anni, praticando le attuali tariffe e ricomprendendo la gestione di tutti gli aspetti caratterizzanti il servizio (educativa, ristorazione, pulizia);
- l'aggiudicazione della concessione del servizio di asilo nido venga disposta a esito di apposita procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti succitato,;
- nella predisposizione degli atti di affidamento e nello svolgimento della relativa procedura, venga assicurata la massima attenzione alla salvaguardia di elevati livelli di qualità nell'ambito della gestione dei servizi in oggetto, utilizzando esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice stesso;

Ritenuto di demandare alla Giunta Comunale l'adempimento delle conseguenti procedure di competenza, che includono le specifiche indicazioni sulla base delle quali sarà redatto il capitolato speciale di gara e la fissazione del contributo massimo mensilmente erogabile per ciascun bambino, sottoponibile al ribasso di gara;

Uditi gli interventi del Sindaco, del Vicesindaco e dei Consiglieri Fila, Poggi, Minetto, Fassina e Maschietto, per il contenuto dei quali si rinvia alla registrazione;

Precisato che tutti gli interventi, alcuni dei quali resi in forma dialogata, vengono conservati agli atti mediante registrazione su supporto audio-video, depositato presso la Segreteria comunale, a disposizione di tutti i Consiglieri e degli aventi titolo;

Preso atto del parere, favorevole, dell'organo di revisione in merito alla modalità di gestione dei servizi, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, num. 3), del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (Ottino, Avanzi, Maschietto), contrari n. 3 (Poggi, Fassina, Minetto),

DELIBERA

1) Per le ragioni di cui in premessa, di esternalizzare il servizio di asilo nido nel suo complesso ad un soggetto esterno, dotato di specifica professionalità, tale da garantire all'utenza idonea accoglienza e realizzazione di un progetto educativo adeguato a minori da 0 a 3 anni, praticando le

attuali tariffe e ricomprendendo la gestione di tutti gli aspetti caratterizzanti il servizio (educativa, ristorazione, pulizia);

2) Di fornire i seguenti indirizzi in materia di gestione del servizio di asilo nido comunale,

a) lo strumento di esternalizzazione sia la concessione a soggetti terzi in possesso dei requisiti necessari – ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, e successive modifiche ed integrazioni, e specificamente quanto previsto dalla Parte terza – Contratti di concessione – articoli 164 e seguenti;

b) la concessione preveda un minimo sostegno economico comunale, quale forma di compensazione economica atta a favorire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché riguardo l'integrazione della differenza fra la retta massima stimabile ed il supporto sociale alle famiglie utenti secondo le fasce ISEE nel rispetto del Regolamento comunale del servizio di asilo nido, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.07.2019;

c) la durata della concessione sia di n. 4 educativi, a decorrere dal prossimo anno educativo 2023-2024, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio;

d) l'aggiudicazione della concessione del servizio venga disposta a seguito di apposita procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella;

e) nella predisposizione degli atti di affidamento e nello svolgimento della relativa procedura, venga assicurata la massima attenzione alla salvaguardia di elevati livelli di qualità nell'ambito della gestione dei servizi in oggetto;

f) alla Giunta Comunale si demanda l'adempimento delle conseguenti procedure di competenza, che includono le specifiche indicazioni sulla base delle quali sarà redatto il capitolato speciale di gara e la fissazione del contributo massimo mensilmente erogabile per ciascun bambino, sottoponibile al ribasso di gara;

3) Di dare atto che sono state avviate le procedure di confronto sindacale, inerenti i dipendenti comunali operanti nella struttura dell'asilo nido, del cui esito si terrà conto in sede di elaborazione degli atti di gara;

4) Di prendere atto del parere, favorevole, dell'organo di revisione in merito alla modalità di gestione dei servizi, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, num. 3), del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Cristina Vazzoler

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Fabris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa